



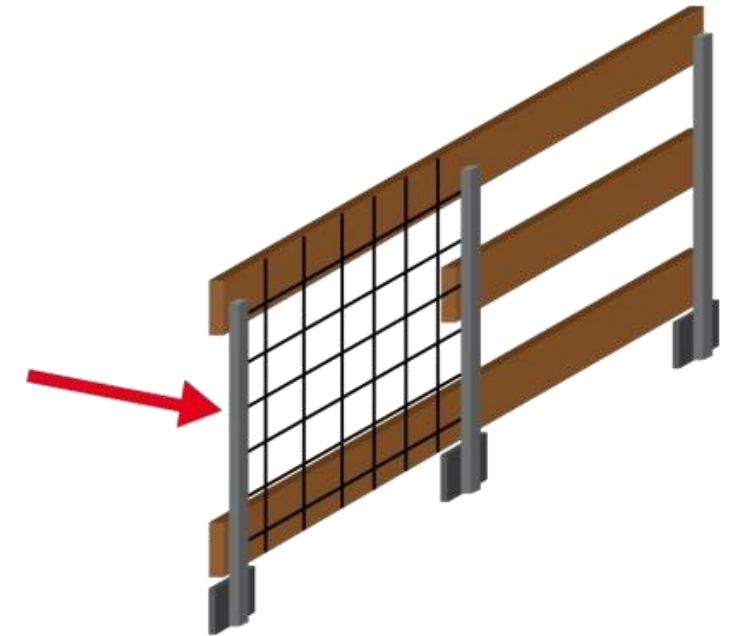
Aspetti normativi

PREMESSA

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) **priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**



NORMATIVA TECNICA

DPI contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio

La norma specifica requisiti per le prestazioni e metodi di prova associati ai dispositivi di ancoraggio destinati ad essere **removibili dalla struttura**.

La caratteristica di «removibilità» si concretizza nella possibilità di poter rimuovere il dispositivo dalla struttura in qualsiasi momento senza dover distruggere parte di essa; di conseguenza questo implica un fissaggio tale che non comporti il far diventare i dispositivi parte della struttura.

UNI EN 795:2012
per singolo utente

UNI CEN/TS 16415:2013
multiutente

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente

UNI 11578:2015

La norma valida solo sul territorio italiano affianca la EN 795:2012 e la CEN/TS 16415:2013 specificando i requisiti ed i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati esclusivamente all'installazione permanente su o nella struttura, progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente.

Questa norma va quindi ad ampliare il campo a tutte le tecniche di fissaggio dei dispositivi alle strutture andando a considerare corretto anche il fissaggio attraverso il quale il dispositivo risulta fisso e quindi parte integrante della struttura stessa (come ad esempio il fissaggio sotto getto o saldatura).

UNI EN 795:2012 per singolo utente

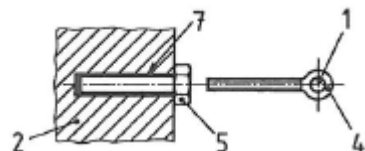
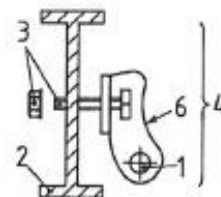


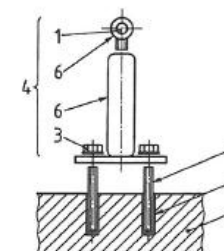
figura 1 Esempi di sistemi di ancoraggio che includono un dispositivo di ancoraggio
Legenda

- 1 Punto di ancoraggio
- 2 Struttura (non fa parte del dispositivo di ancoraggio)
- 3 Elemento di fissaggio
- 4 Dispositivo di ancoraggio
- 5 Ancoraggio strutturale (non fa parte del dispositivo di ancoraggio)
- 6 Elemento
- 7 Fissaggio permanente (per esempio applicazione di resine)

figura 1a



UNI CEN/TS 16415:2013 multiutente

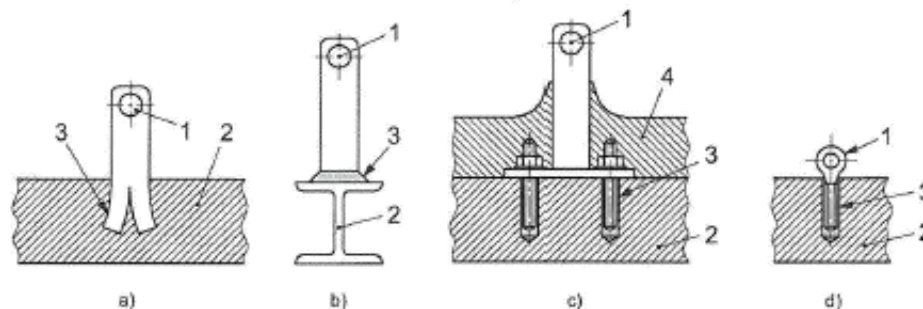


Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente

UNI 11578:2015

figura 1 Esempi di ancoraggi
Legenda

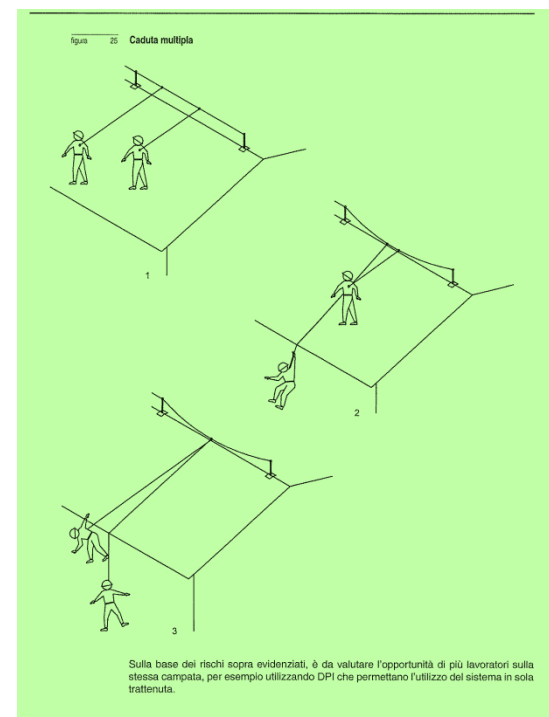
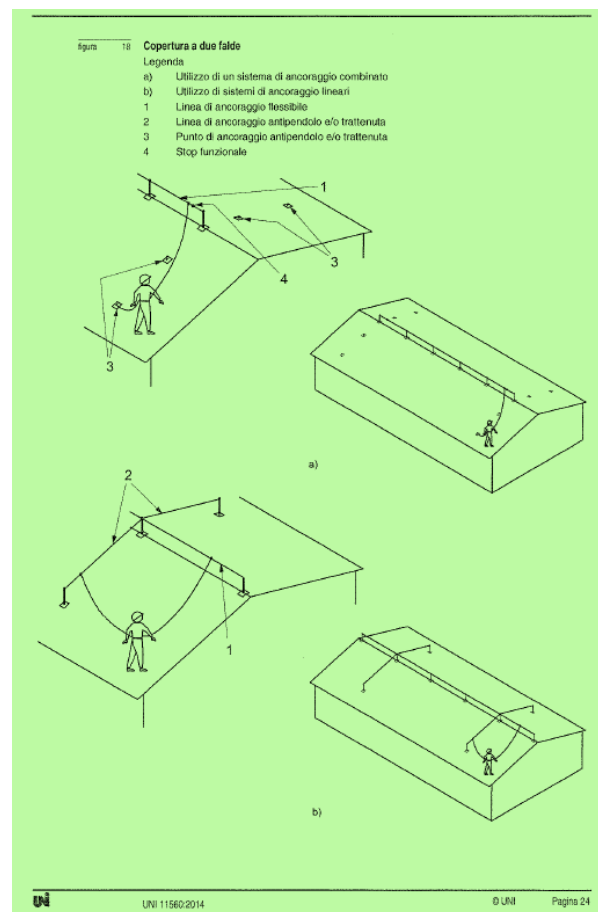
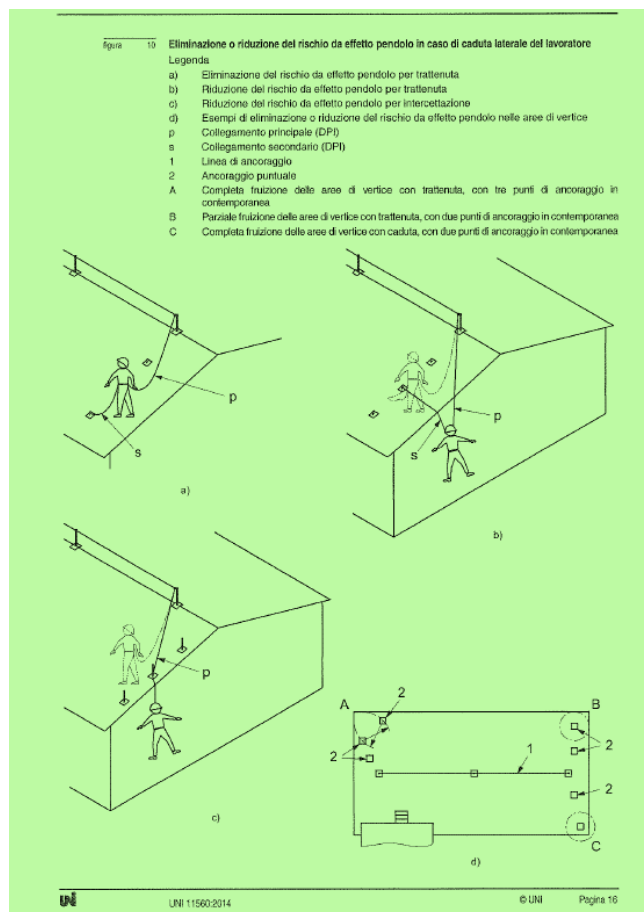
- 1 Punto di ancoraggio
- 2 Materiale base
- 3 Fissaggio (per esempio: inghisato, avvitato, inchiodato, saldato, incollato con ancorante chimico)
- 4 Calcestruzzo, isolamento o altra copertura



NORMATIVA TECNICA

Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione

UNI 11560/2022



CIRCOLARE 2015

Circolare del Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, n. 3 del 13 02 2015

Distinzione tra:

- **dispositivi amovibili, trasportabili e non installati in modo permanente nelle opere di costruzione, da considerarsi dispositivi di protezione individuale (DPI).** Tali dispositivi devono essere portati sul luogo di lavoro e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante, per poi essere rimossi dal lavoratore stesso, devono essere conformi al D.lgs. 475/1992 (art. 76 D.Lgs. n. 81/2008) e devono avere la marcatura CE. **La loro manutenzione è a carico della persona che li utilizza;**
- **dispositivi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavori, ma restano fissati alla struttura, anche se possono avere componenti rimovibili, ad es. avvitati a un supporto.** In questo caso non è richiesta la marcatura CE e tali dispositivi devono essere considerati prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (Ue) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. **La loro manutenzione è a carico del responsabile della struttura sulla quale sono installati.**

NORMATIVA TECNICA

UNI EN 795/2012

Dispositivi individuali per la protezione
contro le cadute

Dispositivi di ancoraggio

La norma specifica requisiti per le prestazioni e metodi di prova associati ai dispositivi di ancoraggio **per singolo utente** destinati ad essere **removibili dalla struttura**.



NORMATIVA TECNICA UNI CEN/TS 16415:2013

Dispositivi individuali per la protezione
contro le cadute

Dispositivi di ancoraggio

Raccomandazioni per dispositivi di
ancoraggio per l'uso da parte di più persone
contemporaneamente



La specifica tecnica propone raccomandazioni per i requisiti, le apparecchiature di prova, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di **più persone contemporaneamente**.

NORMATIVA TECNICA

UNI 11578:2015

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente Requisiti e metodi di prova

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all'**installazione permanente** su o nella struttura, progettati per:

- ospitare **uno o più utenti collegati contemporaneamente**;
- l'aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla uni en 363, anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.



NORMATIVA TECNICA

UNI 11578:2015

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente

Requisiti e metodi di prova

La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l'uso, e una guida per l'installazione. È basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.



NORME REGIONALI*



(* chiedo scusa per eventuali lacune)

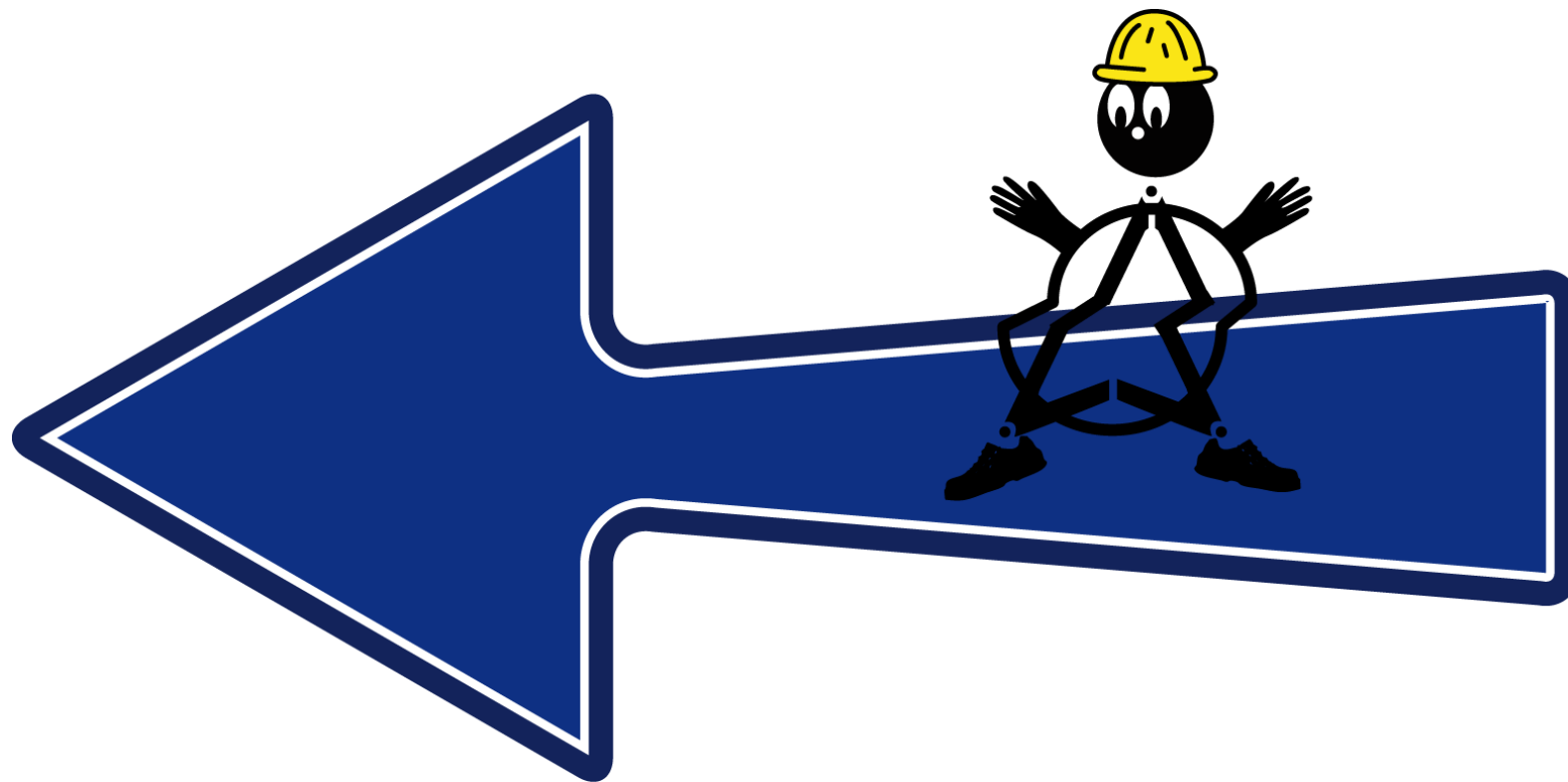
Ogni regione ed ogni provincia autonoma hanno (o non hanno) emanato leggi per la regolamentazione dell'obbligo di installazione linee vita in caso di nuove costruzioni o rifacimento di coperture.

Naturalmente ogni regione e provincia con regole proprie che generalmente sono differenti tra loro.



www.obbligolineevita.it

20*AiFOS*
2003
2023



AMBIENTE **LAVORO**